

R.G. 77/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE**  
**ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 44 CCII**

nella causa iscritta al R.G. 77/2025 promossa da:

EXPLORER AGENCY & SERVICES S.P.A., con l'avv. Andrea Davide Arnaldi

ECB COMPANY S.R.L., con l'avv. Andrea Davide Arnaldi

CLD CAPITAL S.R.L., con l'avv. Marco Nicolini

ALGHISI S.R.L., con l'avv. Marco Casini

**RICORRENTI**

per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:

SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. (C.F. 00110160199), con l'avv. Andrea Maturo

**RESISTENTE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con differenti ricorsi, i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., premettendo di vantare nei suoi confronti ingenti crediti e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.

All'udienza del 27.11.2025, fissata per l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, quest'ultima ha dichiarato di aver depositato istanza prenotativa ex art. 40-44 CCII con richiesta di misure protettive. Il giudice ha quindi rinviato ad altra data, in attesa della decisione del Collegio sul ricorso presentato da SO.G.I.S.



Con decreto dell'11.12.2025 il Tribunale di Cremona ha fissato il termine di giorni sessanta per il deposito, a cura della società debitrice, della proposta e del relativo piano ex art. 44 CCII, ha nominato commissario giudiziale il dott. Claudio Cantoni ed ha concesso le misure protettive e cautelari ritenute opportune.

Con successivo provvedimento del 19.2.2026, il Collegio ha poi, su richiesta della società ricorrente, prorogato sia il termine che le misure protettive disposte per ulteriori sessanta giorni.

All'udienza del 23.4.2026 la società debitrice ha dato atto di non aver depositato il piano e la proposta entro il termine concesso dal Tribunale; i creditori ricorrenti hanno insistito nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

\*\*\*\*\*

Deve preliminarmente rilevarsi che, nel termine assegnato dal Collegio ex art. 44 CCII, SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. non ha prodotto la documentazione richiesta e che, con nota del 16.4.2026, la società ha informato il Tribunale di non riuscire a depositare il piano di concordato preventivo in continuità indiretta, poiché non sono pervenute, nonostante le trattative svolte, offerte irrevocabili da soggetti terzi interessati. Di conseguenza, non può che essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.

D'altro canto, va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice, evincendosi dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, quanto segue:

- sussiste innanzitutto la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 c. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Sospiro (CR), via Giuseppina n. 132;
- sussiste inoltre la legittimazione ad agire dei ricorrenti, creditori della società resistente, come provato dalla documentazione allegata ai singoli ricorsi;
- la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito della produzione industriale e compravendita di prodotti chimici ed agricoli, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 c. 1 lettera d) CCII;
- la società ha un indebitamento superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 c. 5 CCII;
- SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. versa in stato di insolvenza, evincibile dall'entità dei crediti vantati dai ricorrenti, dalla presenza di consistenti debiti nei confronti degli enti previdenziali (€ 186.568,33), nonché dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti,



senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, nonché dalla stessa rinuncia alla proposizione di uno strumento alternativo per la regolazione dall'insolvenza ed, infine, dalla circostanza che l'ultimo bilancio depositato chiude con una perdita di esercizio pari ad € 6.459.498,00. Sul punto si ritiene peraltro opportuno osservare che, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di elementi indicativi dell'insolvenza, intesa come impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, spetta alla società debitrice fornire la prova contraria, ovvero sia di possedere la liquidità necessaria per far fronte ai debiti scaduti (cfr. Cass. n. 26346/2025).

Il Collegio ritiene di indicare come curatore il dott. Claudio Cantoni, già commissario, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII e avente i requisiti di cui all'art. 358 CCII.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara estinto il procedimento ex art. 44 CCII introdotto da SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. (C.F. 00110160199), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società SO.G.I.S. – INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. (C.F. 00110160199), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 3) nomina giudice delegato la dott.ssa Giulia Zoncheddu;
- 4) nomina curatore il dott. Claudio Cantoni, con studio in Cremona;
- 5) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 6) stabilisce il giorno **17.9.2026 alle ore 9:30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
- 7) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 c. 3 lett. f) CCII;



- 9) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il curatore di operare il versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo;
- 10) ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale che: (i) ai sensi dell'art. 148 CCII, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica; (ii) ai sensi dell'art. 149 CCII, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori laddove occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
- 11) dispone che il curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCII e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
- 12) ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130 c. 1 CCII mentre la relazione ex art. 130 c. 4 e 5 CCII andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
- 13) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49 c. 4 e 45 CCII.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2026

Il giudice estensore  
dott.ssa Giulia Zoncheddu

Il Presidente  
dott. Andrea Milesi

